

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1707)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1982*  
(V. Stampato n. 3004)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SPADOLINI)

**e dal Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 15 gennaio 1982*

---

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677,  
concernente contenimento della spesa del bilancio statale  
e di quelli regionali

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

**Art. 2.**

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 246, 29 luglio 1981, n. 401, e 26 settembre 1981, n. 539. L'indennità integrativa speciale non corrisposta al personale docente non di ruolo a seguito dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, è reintegrata fino alla data di inizio dell'anno scolastico 1981-1982.

Al rimborso delle somme che siano state corrisposte in applicazione dei suddetti decreti si provvede su domanda degli interessati con l'agevolazione dell'uso della carta semplice.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano con propri provvedimenti le riduzioni previste dai commi precedenti tenuto conto della misura determinata con riferimento al restante territorio nazionale.

*Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1981.*

## Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

#### ARTICOLO 1.

Le autorizzazioni di spesa recate dai provvedimenti legislativi di cui all'annessa tabella sono ridotte, per l'anno finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascun provvedimento indicati.

#### ARTICOLO 2.

Per l'anno 1981, il fondo comune istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, in deroga all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, in lire 2.560.766.757.000.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto ordinario, di lire 170.363.814.000.

#### ARTICOLO 3.

Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna; di lire 3.500 milioni per la regione Valle d'Aosta; di lire 750 milioni per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 21.500 milioni per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 13.500 milioni per la provincia autonoma di Trento e di lire 15.000 milioni per la provincia autonoma di Bolzano.

Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 25.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto speciale, di lire 82.500 milioni.

#### ARTICOLO 4.

Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta determinata in lire 262.313.804.000.

#### ARTICOLO 5.

Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

Le amministrazioni statali competenti, previe intese con l'Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla Commissione delle Comunità europee.

Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

L'erogazione alle regioni di fondi, ancorché già ripartiti dal CIPE e dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di finanziamento alle regioni stesse, destinati ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma, resta subordinata all'approvazione dei progetti da parte delle Comunità europee.

#### ARTICOLO 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-1982 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di lire 30.000.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La tassa di lire 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica, scientifica e artistica, dei diplomi di conservatori di musica e delle licenze di accademia di belle arti.

L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-1982 la tassa annuale di iscrizione ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, comprese le annesse scuole libere del nudo, all'Accademia nazionale di danza e all'Accademia nazionale di arte drammatica è fissata nella misura di lire 40.000.

A decorrere dall'anno accademico 1981-1982, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di lire 20.000, lire 60.000 e lire 50.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in lire 30.000 per il primo anno, aumentata a lire 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo.

La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'articolo 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università e gli istituti superiori, è aumentata a lire 50.000.

A decorrere dall'anno 1982-1983 gli importi indicati ai precedenti commi sono aumentati del 20 per cento.

Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

## ARTICOLO 7.

Per l'anno scolastico 1981-1982 non si dà luogo all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche statali.

Per il medesimo anno scolastico 1981-1982, fatte salve le esigenze della scuola dell'obbligo, il numero delle classi funzionanti non può superare quello previsto dagli organici del personale docente determinati alla data del 31 marzo 1981.

L'istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale non può superare il numero complessivo di 500 sezioni, che restano riservate alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

Le nuove attività di sperimentazione, nell'ambito della scuola secondaria superiore, possono essere autorizzate, per l'anno scolastico 1981-1982, nel limite massimo di 150.

Ai fini di cui al precedente secondo comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

#### ARTICOLO 8.

Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-1982, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla metà dell'importo della predetta indennità integrativa speciale.

Per i docenti la cui retribuzione è stabilita ai sensi del secondo comma dell'articolo 153 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, l'orario settimanale obbligatorio di servizio è determinato in venticinque ore.

La disposizione di cui al precedente primo comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

#### ARTICOLO 9.

Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantità di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.

#### ARTICOLO 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

## ARTICOLO 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

## TABELLA

**RIDUZIONI CHE SI APPORTANO PER L'ANNO 1981 ALLE  
CONTRIBUZIONI AD ENTI VARI PREDETERMINATE PER LEGGE****MINISTERO DEL TESORO****LEGGE 5 LUGLIO 1964, N. 548**

Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale . . . . . L. 750.000

**LEGGE 25 GIUGNO 1969, N. 335**

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare . . . . . » 2.000.000

**MINISTERO DELLE FINANZE****LEGGE 20 OTTOBRE 1960, N. 1266**

Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo L. 250.000

**LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 684**

Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » . . . » 15.000.000

**MINISTERO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA****LEGGE 23 DICEMBRE 1972, N. 822**

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto per la programmazione economica (ISPE) . . L. 100.000.000



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 14 DICEMBRE 1979, N. 641

Aumento del contributo annuo a carico dello Stato al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) . . . . L. 4.500.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1979, N. 687

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) » 100.000.000

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 977

Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come ente di diritto pubblico . L. 500.000

## LEGGE 28 FEBBRAIO 1980, N. 49

Proroga e aumento del contributo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano . . . . » 2.250.000

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## LEGGE 5 NOVEMBRE 1962, N. 1595

Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'oriente L. 900.000

## LEGGE 22 MAGGIO 1970, N. 374

Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo . . . » 2.500.000

## LEGGE 23 DICEMBRE 1970, N. 1141

Contributo al Centro italiano di formazione europea (CIFE) con sede in Roma . . . » 500.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 22 LUGLIO 1977, N. 489

Aumento del contributo annuo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) con sede in Milano, per il quinquennio 1977-1981 L. 10.000.000

## LEGGE 20 GENNAIO 1978, N. 24

Rinnovo del contributo all'Istituto affari internazionali (IAI), con sede in Roma . . . » 7.500.000

## LEGGE 20 GENNAIO 1978, N. 26

Proroga del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) . . . » 10.000.000

## LEGGE 31 MARZO 1980, N. 142

Aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-1981 . . . » 15.000.000

## LEGGE 23 LUGLIO 1980, N. 377

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO) . . . » 30.000.000

## LEGGE 18 DICEMBRE 1980, N. 923

Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) . . . » 17.500.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 926

Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America latina e del Medio Oriente (IPALMO) » 15.000.000

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## LEGGE 23 FEBBRAIO 1952, N. 108

Contributo annuo a favore dell'Istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma . L. 150.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 25 GIUGNO 1952, N. 900

Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 . . . . . L. 875.000

## LEGGE 31 GENNAIO 1953, N. 43

Concessione di un contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettronico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 . . . . . » 2.250.000

## LEGGE 11 APRILE 1953, N. 313

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma . . . . . » 137.500

## LEGGE 14 MARZO 1957, N. 107

Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico dell'Università di Catania . . . . . » 150.000

## LEGGE 20 DICEMBRE 1957, N. 1232

Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo . . . . . » 250.000

## LEGGE 11 FEBBRAIO 1958, N. 73

Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste . . . . . » 750.000

## LEGGE 18 APRILE 1962, N. 207

Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 . . . . . » 150.000

## LEGGE 29 DICEMBRE 1966, N. 1270

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di Note conclusa a Roma il 5 settembre 1963 . . . . . » 250.000

## LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 97

Contributo dello Stato al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza . . . . . » 500.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 2 APRILE 1968, N. 470

Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per  
la lotta contro l'analfabetismo . . . . . L. 7.500.000

## LEGGE 16 APRILE 1973, N. 181

Norme per il funzionamento dell'Università ita-  
liana per stranieri di Perugia . . . . . » 23.000.000

## LEGGE 14 GIUGNO 1973, N. 365

Aumento del contributo statale in favore del-  
l'Istituto di diritto agrario internazionale . . . » 1.500.000

## LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 257

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta  
matematica . . . . . » 3.750.000

## LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 501

Aumento del contributo annuo alla Stazione  
zoologica di Napoli . . . . . » 75.000.000

## LEGGE 11 FEBBRAIO 1980, N. 20

Aumento del contributo annuo dello Stato a fa-  
vore del Museo nazionale della scienza e della  
tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano . . . » 35.000.000

## MINISTERO DELL'INTERNO

## LEGGE 12 FEBBRAIO 1967, N. 35

Concessione di un contributo annuo a favore  
dell'Associazione nazionale tra gli enti di assi-  
stenza . . . . . L. 2.500.000

## MINISTERO DELLA DIFESA

## LEGGE 11 APRILE 1967, N. 232

Aumento del contributo annuo a favore della  
« Casa militare Umberto I per i veterani delle  
guerre nazionali » in Turate . . . . . L. 2.500.000

## LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 931

Sovvenzioni alle associazioni d'Arma . . . . . » 8.500.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 5 GIUGNO 1973, N. 320

Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo alla Lega navale italiana L. 8.000.000

## LEGGE 8 AGOSTO 1980, N. 433

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale . . . . . » 30.075.000

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## LEGGE 18 MARZO 1968, N. 354

Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno . . . . . L. 1.000.000

## LEGGE 15 DICEMBRE 1969, N. 1002

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini » 250.000

## LEGGE 30 NOVEMBRE 1970, N. 952

Applicazione del regolamento comunitario n. 79 del 1965 in materia di contabilità agraria . . » 20.000.000

## LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096 (art. 44)

Disciplina dell'attività sementiera . . . . . » 2.500.000

## LEGGE 6 DICEMBRE 1972, N. 815

Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso . . . . . » 13.100.000

## LEGGE 28 MARZO 1973, N. 88

Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente autonomo Parco nazionale di Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente . . . . . » 15.000.000

## LEGGE 16 APRILE 1973, N. 177

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) » 15.000.000

## LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 481

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO . . . . . » 7.500.000

## LEGGE 5 DICEMBRE 1975, N. 757

Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno . . . . L. 15.000.000

## LEGGE 22 MAGGIO 1980, N. 238

Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione . . . . » 80.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

## LEGGE 18 MARZO 1959, N. 133

Contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale . . . . L. 4.000.000

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 259 (art. 5)

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale . . . . L. 150.000.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1979, N. 681

Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste . . . . » 230.000.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1979, N. 683

Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli . . » 200.000.000

## LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 848

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) . . » 5.000.000

## MINISTERO DELLA SANITA

## LEGGE 18 FEBBRAIO 1963, N. 67 (art. 3, primo comma)

Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotterie . . . . L. 20.000.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 14 LUGLIO 1967, N. 592

Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano . . . . . L. 4.000.000

## LEGGE 12 DICEMBRE 1969, N. 1020

Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva . . . . . » 2.500.000

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

## LEGGE 4 MARZO 1964, N. 114

Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale . . . . . L. 263.250.000

## LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali . . . . . » 800.000.000

## LEGGE 2 AGOSTO 1974, N. 365 (art. 2)

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero . . . . . » 100.000.000

## LEGGE 29 NOVEMBRE 1980, N. 816

Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile . . . . . » 35.000.000

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

## LEGGE 7 GIUGNO 1951, N. 529

Contributo dello Stato per il completamento della Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini . . . . . L. 100.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 6 DICEMBRE 1960, N. 1520

Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto L. 300.000

## LEGGE 29 NOVEMBRE 1962, N. 1710

Aumento a lire cinque milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente « Casa di Oriani » con sede in Casola Valsenio . . . » 250.000

## LEGGE 25 MARZO 1964, N. 155

Assegnazione di un contributo annuo alla Biblioteca Corsiniana dell'Accademia nazionale dei Lincei . . . . . » 1.000.000

## LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 964

Ente « Casa Buonarroti » con sede in Firenze » 1.000.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1969, N. 1010

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero . . . . . » 25.000.000

## LEGGE 14 GIUGNO 1973, N. 353

Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato » . . . . . » 7.500.000

## LEGGE 13 GIUGNO 1977, N. 324

Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo " Biennale di Venezia " » . . . . . » 100.000.000

## LEGGE 2 APRILE 1980, N. 123

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali . . . . . » 262.500.000

## LEGGE 13 MAGGIO 1980, N. 190

Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » . . . » 40.000.000

## LEGGE 23 MAGGIO 1980, N. 211

Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra . . . . . » 15.000.000